



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE VIII
STRUTTURA DI INDIRIZZO, MONITORAGGIO E CONTROLLO
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
UFFICIO VI

Denominazione ente:	Cod. Fiscale:
COMUNE DI FIUMINATA (MC)	00266030436
Indirizzo PEC:	
<i>comune.fuminata.mc@legalmail.it</i>	

*Documento firmato digitalmente inviato a mezzo
PEC*

Oggetto: Monitoraggio dei piani di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche adottati ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica". Partecipazioni nelle società:

Denominazione società:	Codice Fiscale:
CONTRAM RETI S.P.A.	01491550438
UNIDRA -UNIONE AZIENDE IDRICHE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILIT A LIMITATA IN SIGLA UNIDRA SOC.CON.S.A R.L..	01495070433

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), codesta Amministrazione pubblica ha effettuato, con provvedimento motivato, la revisione periodica delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando le partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da assoggettare a misure di razionalizzazione.

I dati relativi alle partecipazioni oggetto della revisione periodica sono stati inoltrati a questa Struttura secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>.

Ciò premesso, da un'analisi dei dati comunicati è stato rilevato che codesta Amministrazione ha deliberato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni nelle società in oggetto.

A tal riguardo, è stato riscontrato che il mantenimento di tali partecipazioni appare in contrasto, sotto i profili indicati di seguito, con l'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP che prescrive, invece, per tali partecipazioni, l'adozione di una misura di razionalizzazione.

Denominazione società:	Codice Fiscale:
CONTRAM RETI S.P.A.	01491550438

Disposizione richiamata del TUSP:

Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP – Partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP.

Osservazioni della Struttura di monitoraggio:

L'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP.

Dalle informazioni inserite da codesta Amministrazione nell'applicativo Partecipazioni risulta che la società svolgerebbe un'attività di *“produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)”*.

Detta informazione è stata valutata dalla scrivente anche alla luce dei codici di attività risultanti nell'applicativo Partecipazioni per effetto della comunicazione resa dalla società al Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, indicati dalla prima Amministrazione che ha censito la medesima società), così come di seguito elencati:

H.52.21.9 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca

In questo contesto, la qualificazione operata da codesta Amministrazione appare incoerente rispetto ai codici di attività comunicati, che non sembrano riconducibili alle attività che realizzano servizi di interesse generale, le quali, ordinariamente, sono oggetto di obblighi di servizio pubblico definiti contrattualmente.

In proposito, si richiamano le definizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettere h) ed i), del TUSP, che peraltro sono coerenti con gli orientamenti in materia della Commissione europea (cfr. la Comunicazione della Commissione europea del 20 dicembre 2011 COM(2011)900 def. *“Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in Europa”*).

Alla luce di quanto sopra esposto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP.

Disposizione richiamata del TUSP:

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP – Partecipazioni in società che, nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro.

Osservazioni della Struttura di monitoraggio:

L'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è risultato non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a 500.000 euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

Come indicato nel paragrafo 5.1 degli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati nel sito internet del Dipartimento del Tesoro, nell'applicazione della norma sopra citata, al fine di individuare la misura della dimensione economica dell'impresa, il fatturato deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale.

Con riferimento alle attività produttive di beni e servizi il fatturato deve essere quindi determinato

sommando le voci del conto economico A1) “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e A5) “Altri ricavi e proventi”, includendo in quest’ultima anche i contributi in conto esercizio, sempre che nel provvedimento siano illustrate la natura dei contributi stessi e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione.

Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nello stesso paragrafo 5.1 degli *Indirizzi* sopra citati.

Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2015-2017, depositati nel Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, indicati dalla prima Amministrazione che ha censito la società), risulterebbe, alla luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore alla soglia di 500.000 euro.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l’articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP.

<i>Denominazione società:</i>	<i>Codice Fiscale:</i>
UNIDRA -UNIONE AZIENDE IDRICHE SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILIT A LIMITATA IN SIGLA UNIDRA SOC.CONSA R.L..	01495070433

Disposizione richiamata del TUSP:

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP – Partecipazioni in società che risultano prive di dipendenti.

Osservazioni della Struttura di monitoraggio:

L’articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società che risultano prive di dipendenti.

A tal riguardo, dalle informazioni contenute nel Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, indicati nell’applicativo Partecipazioni dalla prima Amministrazione che ha censito la società), risulterebbe che la società sopra citata è priva di dipendenti.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l’articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP.

Disposizione richiamata del TUSP:

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP – Partecipazioni in società che, nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro.

Osservazioni della Struttura di monitoraggio:

L’articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è risultato non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a 500.000 euro fino all’adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi entro il 31 dicembre 2019.

Come indicato nel paragrafo 5.1 degli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati nel sito internet del Dipartimento del Tesoro, nell’applicazione della norma sopra citata, al fine di individuare la misura della dimensione economica dell’impresa, il fatturato deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio

della società riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale.

Con riferimento alle attività produttive di beni e servizi il fatturato deve essere quindi determinato sommando le voci del conto economico A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e A5) "Altri ricavi e proventi", includendo in quest'ultima anche i contributi in conto esercizio, sempre che nel provvedimento siano illustrate la natura dei contributi stessi e le motivazioni giuridiche alla base della loro inclusione.

Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nello stesso paragrafo 5.1 degli *Indirizzi* sopra citati.

Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2015-2017, depositati nel Registro delle imprese (ovvero, in mancanza, indicati dalla prima Amministrazione che ha censito la società), risulterebbe, alla luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore alla soglia di 500.000 euro.

Pertanto il mantenimento della partecipazione sembrerebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP.

Alla luce di quanto sopra espresso, si richiede a codesta Amministrazione di voler esprimere le proprie considerazioni in merito ai segnalati profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione rispetto alle citate disposizioni del TUSP.

Tali osservazioni sono da inoltrare alla Struttura scrivente, con un'unica missiva, esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo PEC del Dipartimento del tesoro: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

IL DIRIGENTE

Renato Dagostino

Firmato digitalmente da:

